

(N. 2323)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalle Commissioni 3^a (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia) e 10^a (Industria e commercio, turismo), in riunione comune, della Camera dei deputati nella seduta del 4 dicembre 1957 (V. stampato n. 579)

presentato dal **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(MALVESTITI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(FANFANI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(AZARA)

e col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MERLIN)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 DICEMBRE 1957

Norme per la formazione del bilancio d'esercizio delle società, aziende, enti di produzione o distribuzione dell'energia elettrica

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A partire dall'esercizio 1° gennaio-31 dicembre 1959, le società commerciali tenute alla pubblicazione del bilancio di esercizio, le aziende di cui al testo unico 15 ottobre, 1925, n. 2578,

gli altri enti pubblici, che abbiano per oggetto la produzione o la distribuzione di energia elettrica, debbono redigere il bilancio di esercizio in conformità ai modelli di stato patrimoniale e di conto economico o conto dei profitti e delle perdite allegati alla presente legge.

Le società, aziende, enti predetti, quando esercitano altre attività produttive e quando da queste attività abbiano conseguito nell'esercizio ricavi complessivamente superiori al

doppio di quelli conseguiti dalla vendita di energia elettrica, hanno facoltà di soddisfare all'obbligo di cui al comma precedente allegando al proprio bilancio d'esercizio i prospetti dimostrativi dei valori di bilancio attinenti la gestione esplicata nella produzione o distribuzione di energia elettrica, utilizzando a tal fine gli stessi modelli di cui al comma precedente.

Le società, aziende, enti predetti, il cui esercizio amministrativo abbia decorrenza diversa dall'anno solare, sono tenuti ad introdurre nei propri statuti o regolamenti le opportune modificazioni affinché dall'esercizio 1959 tale decorrenza coincida con l'anno solare.

Art. 2.

Le società, aziende, enti di cui all'articolo 1 sono tenuti ad ordinare e coordinare la propria contabilità sistematica e le altre opportune rilevazioni aziendali in guisa da consentire ai competenti organi un facile controllo della corretta rilevazione, classificazione e sintesi dei valori esposti nei modelli indicati nell'articolo 1.

Le società, aziende, enti predetti debbono trasmettere, entro trenta giorni dall'approvazione, copia del proprio bilancio d'esercizio al Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 3.

Il Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Ministero che esercita la vigilanza sulle aziende e sugli enti di cui al primo comma dell'articolo 1, o sentita la competente regione — per gli enti di carattere regionale — può disporre accertamenti — anche mediante ispezioni di propri funzionari — sulla tenuta delle scritture contabili, allo scopo di verificare se esse siano compilate in modo da consentire la redazione del bilancio di esercizio nelle forme previste dagli articoli precedenti.

Art. 4.

Nel caso che le aziende o gli enti indicati nel primo comma dell'articolo 1 non presentino nel termine di cui all'articolo 2 il pro-

prio bilancio d'esercizio, ovvero quando il bilancio presentato sia difforme dai modelli di cui all'articolo 1, oppure le rilevazioni aziendali non risultino tenute in conformità del primo comma dell'articolo 2, il Ministro dell'industria e del commercio invita le aziende o gli enti predetti a presentare o regolarizzare il bilancio d'esercizio o le rilevazioni aziendali entro un congruo termine.

Qualora l'azienda o l'ente non provveda nel termine su esposto, il Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro che esercita la vigilanza sulla azienda od'ente, ovvero sentita la competente regione — per gli enti di carattere regionale — nomina un commissario per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 5.

Qualora le società indicate nell'articolo 1 non presentino il bilancio d'esercizio nel termine di cui all'articolo 2, ovvero quando il bilancio presentato sia difforme dai modelli di cui all'articolo 1, oppure quando le rilevazioni aziendali non siano tenute in conformità del primo comma dell'articolo 2, il Ministro dell'industria e del commercio invita i legali rappresentanti della società a presentare, entro un congruo termine, il bilancio d'esercizio secondo i modelli di cui all'articolo 1 od a conformare le rilevazioni aziendali alle norme del primo comma dell'articolo 2.

Trascorso detto termine, ove la società non abbia ottemperato all'invito, il Ministro trasmette gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente perchè provochi, dal Tribunale stesso, gli opportuni provvedimenti.

Il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, sentiti in camera di consiglio gli amministratori ed i sindaci, può ordinare la ispezione dell'amministrazione della società per l'accertamento delle inadempienze.

Il Tribunale, qualora il bilancio non sia stato presentato, revoca gli amministratori ed i sindaci e nomina un amministratore giudiziario per la redazione del bilancio d'esercizio, determinandone i poteri e la durata.

Prima della scadenza dell'incarico l'amministratore giudiziario convoca e presiede la

assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

Nel caso di accertate irregolarità, il Tribunale assegna alla società un termine per l'adempimento delle disposizioni della presente legge.

Nei casi più gravi il Tribunale può provvedere alla revoca degli amministratori e alla nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi del quarto comma del presente articolo.

Art. 6.

Le disposizioni della presente legge si applicano alle società, aziende, enti, indicati nell'articolo 1 anche se non sono richiamate nell'atto di concessione o di autorizzazione al quale l'attività dell'impresa è soggetta e nonostante qualsiasi clausola contraria o difforme dello stesso atto. Si osservano altresì per le concessioni ed autorizzazioni in corso alla entrata in vigore della presente legge.

Rimangono peraltro escluse dall'applicazione delle anzidette disposizioni le società, aziende, enti, che hanno per oggetto la produzione di energia elettrica per il consumo proprio o, nel caso di enti consociati o consorziati, per la sua totale ripartizione tra i medesimi, quando gli impianti gestiti dalla società, azienda, ente o dal loro consorzio o consociazione non superino i cinquantamila chilowatt di potenza installata oppure quando l'energia prodotta nell'anno solare non superi i duecentocinquanta milioni di chilowattore.

Art. 7.

Ai fini della presente legge l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha il solo obbligo di presentare al Ministero dell'industria e del commercio i prospetti dimostrativi di cui al secondo comma dell'articolo 1.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATI

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE

DARE

TERRENI	L.
FABBRICATI	L.
IMPIANTI ELETTRICI IN ESERCIZIO:		
impianti di produzione	L.
linee di trasporto	L.
stazioni di trasformazione	L.
reti di distribuzione	L.
		=====
	L.
IMPIANTI ELETTRICI IN COSTRUZIONE	L.
ALTRI IMPIANTI E MACCHINARI	L.
MOBILI, DOTAZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE, ATTREZZATURE	L.
SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE	L.
SCORTE D'ESERCIZIO:		
materiali ed apparecchi a magazzino	L.
combustibili ed altre scorte	L.
		=====
	L.
.....	L.
.....	L.
		=====
	L.
CASSA E VALORI ASSIMILATI	L.
TITOLI DI CREDITO E REDDITO FISSO:		
obbligazioni di società ed enti collegati	L.
altri titoli di credito a reddito fisso	L.
		=====
	L.
AZIONI PROPRIE (art. 2357 codice civile)	L.
AZIONI E QUOTE DI SOCIETÀ ED ENTI COLLEGATI	L.
ALTRE AZIONI E QUOTE CAPITALE	L.
AZIONISTI IN CONTO SOTTOSCRIZIONI	L.
BANCHE	L.
EFFETTI ATTIVI	L.
CREDITI VERSO UTENTI	L.
CREDITI VERSO CASSE DI CONGUAGLIO ED ASSIMILATI	L.
ANTICIPI A FORNITORI	L.
CREDITI DIVERSI VERSO SOCIETÀ ED ENTI COLLEGATI	L.
ALTRI CREDITI	L.
RATEI E RISCONTI ATTIVI	L.
PERDITE D'ESERCIZIO PRECEDENTI	L.
PERDITE DELL'ESERCIZIO 19	L.
		=====
	L.
		=====
CONTI D'ORDINE		
CAUZIONI	L.
AVALLI E FIDEIUSSIONI A SOCIETÀ OD ENTI COLLEGATI	L.
ALTRI AVALLI E FIDEIUSSIONI	L.
ALTRI CONTI D'ORDINE E PARTITE DI GIRO	L.
		=====
	L.
		=====

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AL 31 DICEMBRE 19...

AVERE

FONDO AMMORTAMENTO:

fabbricati	L.	
impianti elettrici in esercizio	L.	
altri impianti e macchinari	L.	
mobili, dotazioni tecnico-amministrative, attrezzature	L.	

L.

FONDO SUPPLEMENTARE D'AMMORTAMENTO E RINNOVO (quote d'ammortamento oltre i massimali ammessi dal fisco non distintamente assegnate)

L.

FONDO SVALUTAZIONE CREDITO L.

FONDO RISCHI E SOPRAVVENIENZE PASSIVE L.

FONDO INDENNITÀ E PREVIDENZA AL PERSONALE L.

.	} (altre passività patrimoniali non comprese nelle categorie sopra e sotto elencate)	L.
.		L.

DEBITI CON GARANZIA REALE L.

ALTRI MUTUI L.

OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI L.

ALTRE OBBLIGAZIONI L.

DEBITI DIVERSI VERSO SOCIETÀ ED ENTI COLLEGATI L.

ANTICIPI E DEPOSITI CAUZIONALI DEGLI UTENTI L.

BANCHE L.

EFFETTI PASSIVI L.

FORNITORI L.

DEBITI PER TRATTENUTE E CONTRIBUTI SOCIALI L.

DEBITI PER IMPOSTE, CANONI, RIVALSE FISCALI L.

DEBITI VERSO CASSE DI CONGUAGLIO ED ASSIMILATI L.

ALTRI DEBITI L.

RATEI E RISCOINTI PASSIVI L.

Totale delle passività L.

CAPITALE SOCIALE O FONDO DI DOTAZIONE L.

RISERVE:

riserva legale	L.	
riserva statutaria	L.	
riserva per conguaglio monetario	L.	
riserva per conguaglio monetario eccedente la rivalutazione del capitale e della riserva legale	L.	
altre riserve	L.	

L.

AVANZO UTILI ESERCIZI PRECEDENTI L.

UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO 19 L.

L.

a pareggio L.

CONTI D'ORDINE

CAUZIONI L.

AVALLI E FIDEIUSSIONE A SOCIETÀ OD ENTI COLLEGATI L.

ALTRI AVALLI E FIDEIUSSIONI L.

ALTRI CONTI D'ORDINE E PARTITE DI GIRO L.

a pareggio L.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

DARE

ENERGIA FATTURATA DA ALTRE IMPRESE ELETTRICHE	Kwh.	L.
	(000)	
SCORTE INIZIALI D'ESERCIZIO:		
materiali ed apparecchi a magazzino	L.	
combustibili ed altre scorte	L.	
		L.
AMMORTAMENTI DELL'ESERCIZIO:		
sugli impianti elettrici in esercizio	L.	
sugli altri impianti e macchinari	L.	
su mobili, dotazioni tecnico-amministrative, attrezzature per fondo supplementare d'ammortamento e rinnovo	L.	
		L.
SVALUTAZIONI DELL'ESERCIZIO:		
di spese e perdite da ammortizzare		L.
ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO:		
in fondo svalutazione crediti	L.	
in fondo rischi e sopravvenienze passive	L.	
in fondo indennità e previdenze al personale	L.	
		L.
STORNI DALLE ATTIVITÀ IN CORSO D'AMMORTAMENTO:		
delle immobilizzazioni vendute, distrutte, trasferite per riutilizzo fra le scorte d'esercizio		L.
.	{ (altri componenti negativi del reddito d'esercizio non compresi nelle categorie sopra e sotto elencate) }	L.
.		L.
SPESE DI PERSONALE:		
stipendi salari ed altre remunerazioni al personale	L.	
oneri sociali obbligatori	L.	
spese sociali facoltative a favore del personale	L.	
indennità di licenziamento e simili erogate nell'esercizio	L.	
		L.
SPESE PER CONSULENZE INTERESSENZE E SIMILI		L.
ACQUISTI DI COMBUSTIBILI ED ALTRE SCORTE		L.
ACQUISTI DI MATERIALI ED APPARECCHI		L.
SPESE PER LAVORI, RIPARAZIONI, MANUTENZIONI		L.
INTERESSI E SCONTI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI		L.
PERDITE SU CREDITI E SU TITOLI		L.
ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE		L.
CONTRIBUTI A COMUNI MONTANI, CANONI DI DERIVAZIONE, TASSE DI LICENZA		L.
IMPOSTE E TASSE		L.
SPESE DI PUBBLICITÀ, PROPAGANDA E STAMPA		L.
ALTRE SPESE GENERALI D'ESERCIZIO		L.
EROGAZIONI BENEFICHE E LIBERALITÀ		L.
Somma dei componenti negativi del reddito d'esercizio		L.
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO I ⁹		L.
	a pareggio	L.

CHIUSO IL 31 DICEMBRE 19...

AVERE

ENERGIA FATTURATA AD ALTRE IMPRESE ELETTRICHE	Kwh.	L.
				(000)
ENERGIA FATTURATA AD UTENTI:				
per illuminazione pubblica	Kwh.	L.
per illuminazione privata	Kwh.	L.
per usi elettrodomestici e promiscui	Kwh.	L.
per utenze industriali e irrigue fino a 30 chilowatt.	Kwh.	L.
per utenze industriali da oltre 30 a 500 chilowatt.	Kwh.	L.
per utenze industriali oltre i 500 chilowatt.	Kwh.	L.
		(000)		L.
CONTRIBUTI D'ALLACCIAMENTO, INTROITI PER VERIFICHE E SPOSTAMENTI D'APPARECCHI			L.
QUOTE FISSE DI MISURAZIONE E NOLI D'APPARECCHI			L.
INTROITI PER IMPIANTI D'UTENZA E VENDITE DI APPARECCHI E MATERIALI			L.
RIMBORSI PER DANNI, PENALITÀ E SIMILI			L.
CONTRIBUTI DALLA CASSA CONGUAGLIO ED ASSIMILATI			L.
DIVIDENDI ED UTILI DI PARTECIPAZIONI			L.
INTERESSI E SCONTI ATTIVI ED ALTRI LUCRI FINANZIARI			L.
AFFITTI ED ALTRI CANONI PATRIMONIALI ATTIVI			L.
ALTRI PROVENTI ORDINARI D'ESERCIZIO			L.
PROVENTI ED UTILI STRAORDINARI			L.
.			L.
.			L.
				(altri componenti positivi del reddito d'esercizio non compresi nelle categorie sopra e sotto elencate)
STRALCI D'IMMOBILIZZAZIONI:				
ricavi da vendite d'immobili, impianti, macchinari			L.
STORNI DEGLI AMMORTAMENTI RELATIVI:				
alle immobilizzazioni vendute, distrutte, trasferite per riutilizzo fra le scorte d'esercizio			L.
				L.
ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO:				
dal fondo svalutazione crediti			L.
dal fondo rischi e sopravvenienze passive			L.
dal fondo indennità e previdenze al personale			L.
				L.
COSTI DI LAVORI, RIPARAZIONI, MANUTENZIONI, CAPITALIZZATI:				
in conto impianti in esercizio			L.
in conto impianti in costruzione			L.
in conto altri impianti e macchinari			L.
in conto (d'altre attività patrimoniali)			L.
				L.
SCORTE FINALI D'ESERCIZIO:				
materiali ed apparecchi a magazzino			L.
combustibili ed altre scorte			L.
				L.
somma dei componenti positivi del reddito d'esercizio			L.
PERDITA NETTA DELL'ESERCIZIO 19.			L.
				L.
				L.
a pareggio			L.